

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1328

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARELLI, TENERINI, TASSINARI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTI-
LOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, CALDE-
RONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTI-
NEO, CORTELAZZO, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE PALMA, FASCINA,
GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, OR-
SINI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI,
ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA,
SORTE, SQUERI, TOSI**

Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordi-
nato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso
reddito

Presentata il 25 luglio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come finalità quella di introdurre un criterio per garantire retribuzioni eque e proporzionate al lavoro svolto, contrastando la pratica della stipulazione di cosiddetti « contratti pirata ».

Tale criterio è stato individuato nel prevedere, per le attività e i settori non coperti dalla contrattazione collettiva, l'applicazione di una retribuzione equivalente a quella prevista dal contratto nazionale del settore di riferimento oppure all'importo

risultante dalla media dei contratti collettivi nazionali applicati nei settori affini o equivalenti. Si stabilisce altresì che debbano adeguarsi all'importo previsto dai contratti nazionali collettivi più applicati, diffusi o prevalenti, i contratti che prevedano retribuzioni di importo inferiore nel medesimo settore di attività, in tal modo privando di concreti effetti le clausole retributive più sfavorevoli per i lavoratori, eventualmente contenute in contratti stipulati

da organizzazioni prive di effettiva rappresentatività (appunto i « contratti pirata »).

Gli importi e i contratti di riferimento da applicare sono individuati sulla base dei dati già in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In questo modo si valorizza la contrattazione collettiva tra i sindacati dei lavoratori e le rappresentanze dei datori di lavoro, ritenuta lo strumento di gran lunga più idoneo per garantire gli interessi dei lavoratori, ma anche delle imprese e, di conseguenza, il sano sviluppo del sistema produttivo italiano.

Il presente intervento normativo, che intende rappresentare una soluzione alternativa a quella del cosiddetto « salario minimo legale », non si esaurisce tuttavia in questa finalità, ma contiene anche una correlativa disposizione volta al sostegno dei percettori di salari più bassi. Tale sostegno consiste nella detassazione della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario e del lavoro notturno in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente di importo annuo non superiore a 25.000 euro lordi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di retribuzione equa e proporzionata del lavoro subordinato)

1. A tutti i lavoratori subordinati del settore privato, in mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, spetta il trattamento economico pari all'importo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale più applicato, più diffuso o prevalente nel settore di riferimento ovvero, qualora non sia individuabile un settore di riferimento, il trattamento economico pari all'importo risultante dalla media degli importi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali più applicati, più diffusi o prevalenti nei settori affini o equivalenti. Le disposizioni del primo periodo si applicano altresì ai contratti di lavoro che, nello stesso settore o categoria, prevedano trattamenti economici di importo minimo inferiore a quello determinato ai sensi del medesimo periodo.

2. I contratti collettivi nazionali da adottare come riferimento e gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

(Agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel limite complessivo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 25.000 euro annui, non concorrono alla formazione del reddito imponibile la tredicesima mensilità e le retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro notturno, come defi-

niti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel limite di spesa complessivo annuo di 1.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1, indicando i criteri di priorità di accesso all'agevolazione fiscale, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, quanto a 700 milioni di euro, mediante riduzione delle dotazioni complessive di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.

